



CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 08/11/2024

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026 E PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.

L'anno 2024 il giorno 8 del mese di novembre alle ore 13:45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata, si e' tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento, all'inizio della trattazione del presente punto, dei Signori:

		Presenti	Assenti
Oronzo TRIO	Sindaco	Sì	
Maria Antonietta Pareo	Assessore	Sì	
Pierluigi Bianco	Assessore	Sì	
Adelmo Carlà	Assessore	Sì	
Giovanni Carlino	Assessore	Sì	
Mariapia Marini	Assessore		Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Giuliana GRASSO

Presiede **IL SINDACO, Prof. Oronzo TRIO**, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 8 Advocatura

f.to avv. Valentino CHIRONI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) prevede all'art. 2 che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e che, a tal fine, gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti in materia di capacità assunzionale;
- all'art. 6, il medesimo TUPI, pertanto, precisa che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Pertanto, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione deve indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Visti:

- l'art. 33 del Testo Unico sul Pubblico Impiego ed evidenziato che non sussistono situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale;
- l'art. 35 del medesimo TUPI che disciplina le modalità di reclutamento del personale.

RICHIAMATI:

- la “Riforma Madia” (D.lgs. n. 75/2017), di revisione del Testo Unico del Pubblico Impiego;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in materia di limitazioni alle assunzioni a tempo determinato e flessibile delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 3 comma 5 e ss. del D.L. 90/2014, l'art. 1, commi 228 e seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l'articolo 16 del D.L. 113/2016, l'art. 22 commi 2 e 3 del D.L. 50/2017 ed infine l'art. 1 c. 863 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) in materia di limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

- le linee di indirizzo definite, dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Decreto 08/05/2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- l'art.33 comma 2 del "Decreto Crescita" (D.L. 34/2019 convertito nella Legge 58/2019), che ha previsto nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato per i comuni definiti "virtuosi" perché rientranti nelle fasce definite dal D.M. 17 marzo 2020;
- il D.M. 17 marzo 2020, inerente alle misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

CONSIDERATO che:

I. il citato articolo 33, comma 2, del "Decreto Crescita" a norma del quale: *"a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

II. la disposizione di cui all'art. 33 prevede, per gli enti destinatari, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato siano subordinate:

- all'adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale;
- al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- ad una spesa complessiva (per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale - differenziata per fascia demografica - della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (per tutti gli enti).

✓ a tale norma è stata data attuazione con il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, che ha provveduto in merito a tre distinti ambiti, quali:

- la specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
- la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

✓ il D.M. 17 marzo 2020 con ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

✓ Il D.M. stabilisce, altresì, che, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2 (c.d. virtuosi), possano incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. Inoltre, per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermi restando: il limite - di cui alla tabella 1 dell'art. 4, comma 1 - di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

✓ l'art. 6, comma 1, del citato D.M., precisa che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 con ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

VISTO l'art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 59 del 23/11/2023, avente ad oggetto: *Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2024 – 2026*;
- n. 97 del 14/12/2023 avente ad oggetto: *Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026*;

VISTE le Deliberazione della Giunta Comunale:

- n. 14 del 29/01/2024 avente ad oggetto: *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*;
- n. 36 del 07/03/2024 avente ad oggetto: *Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026 - Aggiornamento e approvazione*.

PRESO ATTO :

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

RAVVISATA la necessità di approvare, in virtù della rinnovata programmazione politico-amministrativa, nonché delle nuove esigenze di personale, rivenienti dalle dimissioni non previste di n. 1 unità dell'Area degli Istruttori (già cat. C) nel settembre 2024, il Piano Triennale dei Fabbisogno di personale per il periodo 2024-2026 e il relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

RITENUTO opportuno approvare i relativi atti, allegati con le lettere **A, B e C** al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.

EVIDENZIATO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 26 e s.m.i.;
- l'Ente non presenta situazioni di esuberi/eccedenza di personale come dichiarato dai Responsabili e, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.lgs. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011;
- considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001;
- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, ciascuna amministrazione pubblica, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, deve indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

PRESO ATTO CHE le trasformazioni effettuate ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 244 del 24/12/2007, art. 3, comma 101, si configurano come “nuove assunzioni” e che pertanto deve avvenire *“nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni...”* e che invece le integrazioni orarie non si configurano come “nuove assunzioni” ma rilevano ai fini della spesa del personale;

VISTO il parere n. 3 del 7/11/2024 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni normative vigenti, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTI:

- I. il D.lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e successive modifiche ed integrazioni*;
- II. il D.Lgs. 165/2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- III. il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- IV. l’art. 90 del D.lgs. 267/2000 *“Uffici di supporto agli organi di direzione politica”*;
- V. il D.M. 17 marzo 2020;
- VI. il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

ACQUISITI i pareri resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. **DI RECEPIRE** le premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2024/2026 ed il relativo piano occupazionale - quale riportato negli atti allegati alla presente deliberazione con le lettere **A, B e C**, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono specificate le unità ritenute necessarie in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti per il triennio 2024/2026, con indicazione della categoria e profilo di inquadramento nonché le modalità di reclutamento, anche al fine di garantire le sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento ed il relativo costo di accesso, come specificato nell’allegato C;
3. **DI DARE ATTO**, conseguentemente, che le risorse necessarie alla copertura delle previsioni di fabbisogno di personale contenute negli approvandi atti risultano, allo stato, impegnate nel bilancio di previsione 2024-2026 per la copertura della spesa di figure già in organico e che, pertanto, l’attuazione delle stesse è strettamente subordinata all’effettivo collocamento a riposo delle dette unità;
4. **DI DARE ATTO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa e di quelli relativi alla spesa di personale per lavoro flessibile e mantiene il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione;
5. **DI PRECISARE** che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze, in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa e delle disponibilità di bilancio;
6. **DI DARE ATTO** che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell’organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;
6. **DI DARE ATTO** che l’effettiva attuazione del piano, con specifica e dettagliata indicazione dei tempi di attuazione e delle modalità di reclutamento, saranno stabiliti con successivi e separati provvedimenti;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore VIII, cui è assegnato il servizio di

Gestione giuridica del personale, il compito di trasmettere il Piano triennale dei fabbisogni testè approvato al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, dando atto che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

8. **DI DARE INDIRIZZO** al Segretario Generale affinché provveda ad aggiornare il P.I.A.O. nell'apposita sezione;

9. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
F.to (Prof. Oronzo TRIO)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Giuliana GRASSO)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 11/11/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 11/11/2024

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Giuliana GRASSO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 154 del 08/11/2024 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA

Firma e Timbro dell'Ufficio